

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta dell'11 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;

FATTO E DIRITTO

La ricorrente era titolare di un conto corrente intrattenuto con l'intermediario resistente. Nel corso del 2006, la cliente – dovendosi assentare dall'Italia per un lungo periodo durante il quale non avrebbe movimentato il conto – ha concordato con l'istituto di credito l'azzeramento delle spese del conto mediante addebito e contestuale riaccredito delle medesime. In data 25 novembre 2008, la banca, stante il protrarsi dell'assenza dell'interessata oltre il periodo durante il quale le parti avevano originariamente concordato lo "storno" delle predette spese e la mancanza di qualsiasi movimentazione, ha deciso di estinguere, con regolare lettera raccomandata A.R., il rapporto contrattuale. Tuttavia, da luglio 2008 fino all'anzidetta estinzione, l'intermediario aveva anche cessato di "stornare" le spese, così addebitando il conto della cliente della somma di euro 36,49.

A fronte di quest'ultimo addebito, l'interessata, con fax del 3 febbraio 2009, ha sporto reclamo chiedendo il rimborso delle «*spese illegittimamente addebitate, pari ad euro 36,49, nonché [...] il risarcimento del danno causato dal comportamento offensivo ed intimidatorio [di un dipendente della banca]. In alternativa, la [cliente] è disponibile a rinunciare al risarcimento del danno a fronte di formali scuse [...], ferma restando la restituzione della somma da Voi dovuta*». A sostegno delle proprie ragioni, la cliente fa notare che l'addebito delle suddette spese è avvenuto modificando «*unilateralmente e senza preavviso le condizioni particolari in essere tra le parti, non lasciando la possibilità alla propria cliente di recedere dal contratto*».

L'istituto di credito ha provveduto a riscontrare il reclamo con lettera del 18 febbraio 2009, nella quale ha premesso che «*fra le condizioni economiche e contrattuali del contratto di conto corrente di corrispondenza intrattenuto [...] presso questa banca è previsto espressamente l'addebito degli importi contestati*». Inoltre, ha rilevato che «*contrariamente*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

da quanto da Lei asserito, le citate condizioni non sono state «modificate unilateralmente e senza preavviso da questa banca» poiché «lo storno trimestrale delle spese e commissioni di conto corrente» è stato effettuato quale «atto di cortesia». Di conseguenza, conclude la banca che «Nell'evidenziare la regolarità del nostro operato, si evidenzia che la sua richiesta di rifusione dell'importo in esame non può trovare accoglimento».

A fronte dell'insuccesso delle iniziative poste in essere e del perdurante rifiuto opposto dalla banca, il 18 dicembre u.s. la cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") in qualità di consumatore, facendo riferimento alla documentazione allegata ed, in particolare, al reclamo da cui, *per relationem*, è possibile evincere la *causa petendi* ed il *petitum*.

In sede di esame preliminare del ricorso, è emersa l'incompletezza della documentazione inviata e, pertanto, con nota n. 489600 del 29 dicembre 2009, si è provveduto ad invitare la ricorrente a regolarizzare il ricorso, cosa che è avvenuta in data 13 gennaio 2010.

Dopo l'avvenuta regolarizzazione, ad integrazione della documentazione relativa al ricorso, la ricorrente ha fatto pervenire via fax, in data 22 gennaio 2010, un'ulteriore comunicazione con la quale ha reso noto che la banca, avendo nel frattempo ricevuto copia regolarizzata del ricorso all'ABF, si è attivata provvedendo a rimborsare l'importo contestato dalla cliente. Di conseguenza, la ricorrente, col predetto fax, «in seguito a definizione bonaria della controversia con la [banca, ha formalizzato] la rinuncia al ricorso [...] presentato all'Arbitro Bancario Finanziario».

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 5 febbraio 2010 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, l'istituto osserva che «la ricorrente, in data 22/1/2010, ha espressamente rinunciato al ricorso de quo». Sulla scorta di tale osservazione, la banca chiede, in via principale, «che codesta Spettabile Segreteria Tecnica prenda atto di tale rinuncia e, previa informativa al Presidente di codesto Ill.mo Collegio, preceda all'archiviazione del ricorso». In via subordinata, il resistente «qualora la Segreteria Tecnica intenda, comunque, sottoporre la questione al Collegio, [chiede] venga dichiarata la cessazione della materia del contendere». Infine, l'intermediario acclude copia del fax di rinuncia al ricorso del 22 gennaio 2010 inviato dalla ricorrente.

Preso atto di quanto esposto nella parte narrativa il Collegio considera che in analogia a quanto prevede il codice di rito, anche il procedimento avanti l'ABF si estingua per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Considerato inoltre che l'esito cui sono giunte le parti appare completamente soddisfacente dell'interesse dedotto dalla ricorrente e che in realtà la rinuncia consegue a tale esito l'estinzione deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO